



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 89	OGGETTO:	Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2015-2017) e piano occupazione - anno 2015.
Data 15/07/2015		

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quindici** del mese di **luglio** alle ore **18,30** e seguenti presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore		X
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore		X
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		6	2

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott. **EFISIO FARRIS**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.6, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, ai termini del quale nelle Amministrazioni Pubbliche la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi bisogni ed in coerenza con la programmazione triennale degli effettivi fabbisogni di personale di cui all'art.39 della legge 449/1997, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

Preso atto che con la normativa sopraccitata è stata prevista la necessità di stabilire l'organizzazione e la disciplina degli uffici e successivamente e conseguentemente la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche in funzione delle finalità dell'art.6 del d.lgs. 165/2001, ossia:

- razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, entro i vincoli di finanza pubblica;
- realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori ed applicando condizioni uniformi rispetto a quella del lavoro privato;

Dato atto che con deliberazione n. 61 del 15/05/2015 è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente:

- al 01/01/2015 in n. 92 posti di cui n. 7 vacanti (secondo le categorie giuridiche sintetizzate nel prospetto seguente):

D3		D1		C		B3		B1		A		TOT	
P	V	P	V	P	V	P	V	P	V	P	V	P	V
2	2	13	1	38	2	11	0	16	2	5	0	85	7
4		14		40		11		17		6		92	

- in previsione delle cessazioni che avverranno nel corso dell'anno 2015, e nello specifico alla data del 01/11/2015 in n. 92 posti di cui n. 7 risultano vacanti (secondo le categorie giuridiche sintetizzate nel prospetto seguente);

D3		D1		C		B3		B1		A		TOT	
P	V	P	V	P	V	P	V	P	V	P	V	P	V
2	0	14	2	38	3	10	0	16	2	5	0	85	7
2		16		41		10		18		5		92	

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 30.12.2013 veniva approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2014 - 2016 e Piano occupazionale 2014;
- a seguito di acquisizione dai Responsabili delle dichiarazioni in merito all'assenza di condizioni di eccedenza o di soprannumero di personale, con propria deliberazione n. 48 del 22/04/2015 si è dato atto, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dai responsabili di settore, che l'attuale struttura dell'ente non presenta situazioni di eccedenza di personale;
- con deliberazioni n. 180 del 23.12.2014 e n. 50 del 22.04.2015 venivano date le prime indicazioni sul piano assunzionale dell'anno 2015 dando indirizzi al Responsabile del Settore AAGG e Personale per le proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato della Dott.ssa Casula Alessandra istruttore amministrativo presso il settore economico-sociale del Comune;

Richiamati i seguenti commi dell'articolo unico della legge 296/2006 (finanziaria 2007), così come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art.3, del D.L. 90/2014, convertito con Legge n.114/2014, di seguito riportati:

- “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- 557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
- 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente

alla data di entrata in vigore della presente disposizione.” (triennio fisso 2011/2013 comma inserito dalla legge di conversione n.114/2014);

Visto il comma 4 dell’art.76 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a mente del quale: “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”

Vista la legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), art. 1 comma 424 “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.(...)”;

Vista la Circolare n.1/2015 del 29/01/2015 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie contenente linee guida in materia di personale con riferimento all’art. 1 commi da 418 a 430 della Legge 190/2014;

Considerato che relativamente al comma 424 la Circolare chiarisce che il budget vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015;

Verificato che l’art. 3 del D.L. n. 90/2014 ha introdotto modifiche sostanziosi alle regole assunzionali attraverso l’abrogazione dell’art. 76, comma 7°, del D.L. n. 112/2008, con la conseguenza che non esiste più il divieto di effettuare assunzioni di personale nelle PP.AA. in cui viene superato il tetto del 50% dell’incidenza della spesa del personale su quella corrente;

Preso atto che nel corso dell’ultimo triennio 2012-2014 si sono verificate le seguenti cessazioni e assunzioni:

- nell’anno 2012, si sono verificate le seguenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 01.04.2012 dimissioni della dipendente Pitzalis Paola, istruttore amministrativo Categoria C1, posizione economica C4;
 - dal 01.07.2012 cessazione della dipendente Paola Asuni, istruttore direttivo Categoria D1, posizione economica D4, a seguito di collocamento a riposo;
 - dal 01.12.2012 cessazione del dipendente Tronci Raffaele, esecutore amministrativo Categoria B1, posizione economica B5, a seguito di collocamento a riposo;
- nell’anno 2013 non si sono verificate né cessazioni né nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- nell’anno 2014, si sono verificate le seguenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 17.07.2014 dimissioni del dipendente Porru Raimondo, esecutore amministrativo Categoria B1, posizione economica B4, a seguito di collocamento a riposo;
- nell’anno 2014, si sono verificate le seguenti assunzioni a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 07.01.2014 assunzione mediante mobilità esterna della dipendente Taccori Ignazia, istruttore amministrativo contabile Categoria C1, posizione economica C1;
 - dal 01.12.2014 assunzione mediante processo di stabilizzazione del dipendente Palmas Mauro, collaboratore tecnico capo-cantiere Categoria B3, posizione economica B3;

Preso atto che durante l’anno 2015 sono previste 2 cessazioni rispettivamente di 1 istruttore amministrativo e 1 collaboratore amministrativo;

Visto il D.L. 19-6-2015 n. 78 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” ed in particolare l’articolo 4, comma 3 attraverso il quale viene integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 che prevede, oltre al cumulo dal 2014 delle risorse per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Considerato che,

- seguendo il medesimo criterio di cumulo espresso dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014 si ritiene che il riferimento temporale dell’espressione “...riferite al triennio precedente...”debba essere considerato rispetto a ciascun anno di riferimento. Questo si traduce, pertanto, nella possibilità di usufruire per ciascun anno anche dei “resti” derivanti dal triennio precedente per programmare nuove assunzioni a tempo indeterminato nell’arco del triennio di riferimento (futuro), cumulando a tal fine le rispettive risorse. Di tal ch  nell’anno 2015, secondo la predetta lettura, sarebbe possibile utilizzare i “resti” del triennio 2012-2013-2014, cumulandoli con le facolt  assunzionali 2015-2016-2017, per programmare nuove assunzioni, sempre nel triennio 2015-2016-2017.
- Tuttavia, come noto, per effetto dell’art. 1, comma 424, della Legge di Stabilit  2014, per gli anni 2015 e 2016, i budget per le assunzioni a tempo indeterminato sono vincolati alla messa in ruolo dei vincitori di concorso presenti nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione del personale degli enti di area vasta.
- Sull’obbligo o meno di vincolare anche le risorse ancora disponibili derivanti dalle facolt  assunzionali di annualit  precedenti al 2015 per le suddette finalit , si era espressa la Circolare congiunta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015, antecedente alla nuova norma, nella quale veniva asserito che il budget vincolato dalla legge era quello riferito alle cessazioni avvenute negli anni 2014 e 2015 e che rimanevano, quindi, consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti, nonch  quelle previste da norme speciali.
- Anche alla luce della prioritaria finalit  della ricollocazione del personale degli enti di area vasta, la Corte dei Conti della Lombardia nella propria delibera n. 120/2015 aveva espresso in merito alcune perplessit  deferendo la questione alla Sezione delle Autonomie, la quale, tuttavia, nella propria delibera n. 19/2015 ne ha rinviato la trattazione a nuova data, ritenendo di dover effettuare approfondimenti istruttori sull’argomento.

Ritenuto pertanto, anche alla luce delle sanzioni di nullit  delle relative assunzioni, di “congelare” l’utilizzo dei resti accumulatisi nel triennio 2012-2013 e di attendere ulteriori sviluppi in materia anche alla luce della conversione del predetto decreto;

Preso atto:

- del rispetto del patto di stabilit  e crescita per l’anno 2013 (certificazione agli atti) e per l’anno 2014 (monitoraggio su dati pre-rendiconto inviato alla RGS, agli atti);
- che il Comune di Sinnai non   ente strutturalmente deficitario n  versa in condizioni di dissesto finanziario cos  come definito dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000 (come da ultimo rendiconto approvato anno 2013);

Richiamati, inoltre:– l’articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalit  previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gi  previsto da norme speciali sulla materia, nonch  il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”

Viste le note a firma dei Responsabili di Settore espresse ai sensi dell’art. 6 comma 4 bis che si intendono integralmente richiamate, e udita, ai sensi della medesima disposizione normativa, la proposta dei competenti responsabili di settore in data 05 maggio 2015 che hanno individuato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

Atteso che:

- Sono emerse diverse carenze di organico in tutti i settori le quali per i diversi limiti normativi motivi non possono essere tutte soddisfatte con interventi assunzionali a tempo indeterminato;
- Che nel 2014, in base ai dati del pre-rendiconto, l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è stata pari al 21,59% (inferiore al 25% di cui all'art.3 comma 5 quater legge 114/2014);
- Che nel 2015 la spesa complessiva del personale deve rispettare la media con riferimento al triennio 2011/2013 e pertanto non può essere, complessivamente, superiore a € 2.790.870,20 limite così calcolato e formalizzato con deliberazione GC n. 49 del 22/04/2015;
- Che la proiezione della spesa per l'anno 2015, anche in considerazione delle somme che il Ministero dell'interno, ex Ages, dovrà rimborsare per il Segretario generale (derivante alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente ammontante a € 23.737,58 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 43 comma 2 del CCNL 1998/2001) e dell'aspettativa non retribuita del dipendente A.A. per oltre tre mesi ammonta a € 2.663.834,54 di talché il margine di spesa assunzionale risulta € 127.035,65;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti con riguardo all'ampliamento del monte ore dei dipendenti in servizio a tempo parziale ed indeterminato:

- parere Corte Conti Lombardia n.462 del 23/10/2012, Corte Conti Veneto delibera n.106/2013, Corte Conti Campania parere n. 20 del 18/03/2014 ove viene chiarito che l'aumento del part-time, sempre che non vi sia trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, non viene considerata nuova assunzione e pertanto non assoggettabile all'art. 3, comma 101 della Legge 244/2007. Sulla base dei pareri citati si può dunque asserire che l'incremento dell'orario di lavoro part-time, pur incidendo sul rispetto dei vincoli di spesa relativi al personale, non comporta nuova assunzione e non viene considerato ai fini del rispetto del limite imposto del *turn over* rispetto alle cessazioni dell'anno precedente. Per il personale che si vede aumentare le proprie ore, non risulta un contrasto con il divieto imposto dalla legge di aumento del salario ordinariamente spettante, in quanto trattasi di incremento quantitativo a cui deve corrispondere una maggiore retribuzione.

Atteso che per quanto riguarda le limitazioni all'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, a seguito dell'integrazione operata dall'art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014, il limite attuale per questo Comune è costituito dalla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, quantificato nel seguente modo complessivamente in € 177.848,31:

CAPACITÀ ASSUNZIONALE TEMPO DETERMINATO	
Tipologia Lavoro	Spesa anno 2009
DIRIGENTE	€ 85.020,29
DIRIGENTE	€ 85.882,96
AGENTE PM	€ 3.819,41
AGENTE PM	€ 3.125,65
	€ 177.848,31

limite che risulta superiore rispetto alla spesa che si prevede sostenere per le assunzioni a tempo determinato a valere sul bilancio 2015, come meglio specificato di seguito;

Esaminate future cessazioni di due dipendenti di categoria C e B3, rispettivamente a far data dal 01/10/2015 e 01/11/2015 per collocamento in pensione ;

Richiamato il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, articolo 110 recante "Incarichi a contratto" ed in particolare il comma 2 secondo il quale: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e

dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità”.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, modificato in ultimo con la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 15/07/2015;

Preso atto che in considerazione del raggiungimento di alcuni obiettivi, quali, a titolo esemplificativo, l'avvio delle procedure di scelta del contraente riguardo ai servizi di refezione scolastica, la gestione del Museo, Archivio Storico e Teatro Civico, la concessione per la gestione dei campi di calcetto adiacenti alla piscina comunale compresa la concessione del servizio di Bike Sharing, l'assolvimento dei nuovi adempimenti alle nuove disposizioni in materia contabile, si ritiene opportuno provvedere ex art. 110 comma 2 all'assegnazione, previa procedura selettiva, dei seguenti incarichi a contratto:

- **Istruttore Direttivo Contabile in possesso** del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento (DL) in **Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio e/o equipollenti** oppure possesso di Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale di 2° livello, appartenente alla classe di Laurea corrispondente a quelle sopra citate sulla base della tabella di equiparazione di cui al Decreto ministeriale 9 luglio 2009 (l'onere di documentare eventuali equipollenze è a carico del candidato). Non saranno ammessi i candidati in possesso del Diploma di Laurea triennale di 1° livello;
- **Istruttore Direttivo Amministrativo in possesso** del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento (DL) in **Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio e/o equipollenti** oppure possesso di Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale di 2° livello, appartenente alla classe di Laurea corrispondente a quelle sopra citate sulla base della tabella di equiparazione di cui al Decreto ministeriale 9 luglio 2009 (l'onere di documentare eventuali equipollenze è a carico del candidato). Non saranno ammessi i candidati in possesso del Diploma di Laurea triennale di 1° livello;

Oltre i predetti requisiti specifici per l'ammissione i candidati dovranno possedere **comprovate esperienze di lavoro** maturate - con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica e profilo professionale equivalente a alle predette figure o comunque con profilo equivalente per tipologia di mansioni nelle materie afferenti rispettivamente ai Servizi Economico-Finanziari (per l'Istruttore Direttivo Contabile), e ai Servizi Amministrativi (per l'Istruttore Direttivo Amministrativo) - presso gli Enti Locali, per:

- a. almeno **due anni** con contratto di lavoro di tipo determinato o indeterminato subordinato a tempo pieno, (in caso di tempo parziale, il servizio prestato dovrà essere proporzionale sino alla totalizzazione di almeno due anni: es. qualora il rapporto di lavoro fosse di tipo parziale per 18 ore settimanali, il servizio prestato dovrà essere almeno di quattro anni),
- b. in alternativa per almeno **quattro anni** con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, o collaborazione coordinata a progetto,

Atteso che in considerazione della normativa, della giurisprudenza e degli atti amministrativi sopra richiamati, si ritiene, per il corrente anno 2015 e per i futuri 2016 e 2017, e a seguito di analisi tra le esigenze formulate dai Responsabili di Settore per il triennio 2015-2017, e sulla base degli obiettivi di Giunta di dover dare copertura ai posti di seguito indicati:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015

Con riferimento alle seguenti cessazioni intervenute nel 2014 e che interverranno nel 2015:

Calcolo cessazioni nel triennio		Importo lordo percepito	Quota utilizzabile		Quota utilizzabile *	
					legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), art. 1 comma 424	
Cessati 2014:	Esecutore amm.vo	€ 25.000,00	80%	€ 20.000,00	100%	€ 25.000,00
Cessati 2015:	Istruttore amm.vo	€ 34.689,00	80%	€ 27.751,20	100%	€ 34.689,00
Cessati 2015:	Collaboratore amm.vo	€ 31.271,00	80%	€ 25.016,80	100%	€ 31.271,00
				€ 72.768,00		€ 90.960,00

*“[...] Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.(....)”

**Si darà copertura dei seguenti posti che si renderanno vacanti di volta in volta,
nel rispetto della normativa vigente al tempo, sia con riferimento ai limiti numerici sia con riferimento ai limiti di spesa**

n.	Profilo profess.	Destinaz Settore	Cat	Rapp.	Decorr.	Modalità copertura spesa	Modalità reclutamento	Periodo	Retrib.	oneri riflessi	IRAP	Tot
								Rateo	5.329,56	1.584,80	462,01	7.376,37
1	Istrutt. dir. Contabil	Econ.Soc	D1	Tempo pieno	01/10/15	Derivante dalla cessazione di un posto di cat. B3 al quale si aggiunge la differenza quantificata in € 750,00	Mobilità provincia area vasta in subordine mediante mobilità	Annuo	23.094,76	6.867,45	2.002,04	31.964,25
								Rateo	4.893,10	€ 1.455,29	424,18	6.772,57
1	Istrutt. Amm.vo	Econ.Soc	C1	Tempo pieno	01/11/15	Derivante dalla cessazione di un posto di pari cat.	Mobilità provincia area vasta in subordine mediante scorrimento graduatoria vigente	Annuo	21.203,43	6.306,27	1.838,12	29347,82

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E AI SENSI ART. 110 CO. 2 DLGS 267/2000 - ANNO 2015

Si darà copertura dei posti secondo il seguente prospetto il cui stanziamento delle risorse graverà nei rispettivi capitoli del Bilancio pluriennale 2014/2016:

n.	Profilo profess.	Destinaz Settore	Cat	Rapp.	Decorr.	Durata mesi	Modalità reclutamento	Retrib.	oneri riflessi	IRAP	Tot
1	Agente. P.M.	Pol. Munic	C1	Tempo pieno	01/08/15	3	in attesa di conversione/modifica decreto 78/2015 non vi è alcuna norma che ne consenta l'assunzione	5499,22	1623,97	459,81	7583,00
1	Agente. P.M.	Pol. Munic	C1	Tempo pieno	01/08/15	3	in attesa di conversione/modifica decreto 78/2015 non vi è alcuna norma che ne consenta l'assunzione	5499,22	1623,97	459,81	7583,00
1	Istruttore Amm.vo	Eco-Soc	C1	Tempo pieno	15/08/15	4,5	Rinnovo rapporto di lavoro tempo determinato	7.956,18	2.366,31	689,71	11.012,21
1	Istruttore Dir.vo Sociale	Eco-Soc	D1	Tempo parz. 24 h	01/08/15	10 mesi (5 mesi per il 2015)	Tempo determinato secondo art. 84 Regolamento UUSS	6.418,10	1.908,49	556,37	8.882,96
1	Istruttore Dir.vo Contabile	Trasversale in base alla priorità degli obiettivi stabiliti dalla Giunta	D1	Tempo parz. 36 h	01/08/15	10 mesi (5 mesi per il 2015)	Art. 110 c. 2	9.627,15	2.862,73	834,56	13.324,44
1	Istruttore Dir.vo Amm.vo	Settore Urbanistica ed. Pubblica	D1	Tempo parz.e 30 h	01/08/15	10 mesi (5 mesi per il 2015)	Art. 110 c. 2	8.022,63	2.385,61	695,47	11.103,71
1	Istruttore Tecnico	Settore Edilizia Privata e SUAP	C1	Tempo parz. 24 h	01/09/15	10 mesi (4 mesi per il 2015)	Tempo determinato secondo art. 84 Regolamento UUSS	5.958,22	1.768,50	516,40	8.243,12
1	Istruttore Tecnico	Settore Edilizia Privata e SUAP	C1	Tempo parz. 24 h	01/09/15	10 mesi (4 mesi per il 2015)	Tempo determinato secondo art. 84 Regolamento UUSS	5.958,22	1.768,50	516,40	8.243,12
4	Cantieri comunali ex beneficiari di ammortizzatori sociali anno 2015 (benché finanziato dalla RAS rientra nel computo delle spese del personale)										29.367,00
Contratti già in essere:											
1	Istruttore Amm.vo	Eco-Soc	C1	Tempo pieno	Sino al 22/07/15			11.830,79	3.518,66	1.025,61	16.375,06
Totale spesa per assunzioni forme flessibili anno 2015											121.717,60

INCREMENTO DEL MONTE ORE LAVORATIVO

dell'esecutore amministrativo assegnato al settore AAGG, con decorrenza dal 01 Settembre 2015, la quale passa dalle attuali 18 ore a 24.

Le risorse finanziarie necessarie sono stanziare nei seguenti capitoli del Bilancio pluriennale 2014/2016:

n.	Profilo profess.	Destinaz Settore	Cat	Rapp.	Decorr.	Modalità incremento	Periodo	Retrib.	oneri riflessi	IRAP	Tot
1	Esecutore amm.vo	AAGG	B1	Tempo parziale	01/09/15	Da rapporto di lavoro a 18 ore a rapporto di lavoro a 24 ore	Annuo 18 h	9.940,32	2.762,52		12.702,84
							Annuo 24 h	12.653,76	3.683,36		16.337,12
									Differenza annua		3.634,28
								Differenza quadrimestre (sett-dic)		1.211,43	

EVIDENZIATO CHE la presente programmazione rispetta il margine di spesa di € 127.035,65 come meglio sintetizzato nel seguente prospetto riepilogativo:

Descrizione	Importo
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015	€ 750,00
La copertura della spesa deriva per la Cat. C1 dalla cessazione di un posto di pari cat. per la Cat. D1 dalla cessazione di 1 B3 alla quale va aggiunto il rateo di differenza tra le categorie per il bimestre nov-dic	
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2015	€ 121.717,60
INCREMENTO ORE LAVORO	€ 1.211,43
	€ 123.679,03

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 09/01/2013 con la quale è stato approvato il piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2013/2015;

Visto l'articolo 41 del Decreto Legge n. 66/2014 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

Dato atto che

- l'indicatore dei pagamenti dell'anno 2014 del Comune di Sinnai elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato sul sito dell'ente evidenzia il rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- l'indicatore dei pagamenti del primo trimestre dell'anno 2015 del Comune di Sinnai elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato sul sito dell'ente evidenzia il rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

Acquisito il preventivo parere positivo rilasciato giusto verbale n. 16 in data odierna, sulla presente proposta di piano triennale dal competente Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001;

Visti i commi dal 563 al 568 dell'art. 1 della l. 147/2013;

Visto l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'art. 3 comma 5 quinquies della legge 114/2014, secondo il quale:

- *“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo*

di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione;

Preso atto che con deliberazione n. 79 del 29/06/2015 è stato elaborato l'atto di indirizzo per le società ed organismi sotto controllo pubblico partecipati dal comune di Sinnai ai fini del contenimento dei costi del personale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" il quale, al titolo IV, detta la disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali;

Visto il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato in ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 15.07.2015;

Precisato che della presente deliberazione verrà data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo C.C.N.L.;

Visto il decreto legislativo 06.09.2001, n. 368, rubricato "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES", disciplinante i contratti di lavoro a termine i quali, a norma dell'art. 1 del suddetto decreto, sono consentiti a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifica attestazione in calce al presente provvedimento ;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare il fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2015/2017 secondo il piano di cui in premessa che si intende qui richiamato integralmente;
2. Di approvare il piano delle assunzioni annuali 2015 a tempo determinato, e l'incremento del monte ore lavorative a decorrere dall'anno 2015 secondo i piani di cui in premessa che qui si intendono richiamati integralmente ("ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E AI SENSI ART. 110 CO. 2 DLGS 267/2000 - ANNO 2015"; "INCREMENTO DEL MONTE ORE LAVORATIVO");
3. Di dare atto che con la presente programmazione risultano rispettate le disposizioni normative dettate in materia di contenimento delle spese di personale in premessa citate;
4. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui al presente atto - che allo stato attuale è limitato al cumulo dal 2014 delle risorse occupazionali per un arco temporale non superiore a tre anni – allorquando, anche alla luce della conversione del decreto 78/2015, verranno approfondite e chiarite le modalità di utilizzo dei resti occupazionali accumulatisi nel periodo del triennio 2012-2013;
5. Il Responsabile delle Settore AAGG e Personale provvederà all'attuazione del presente piano di assunzioni secondo le modalità previste in premessa;
6. Di informare dell'adozione del presente provvedimento la Rappresentanza Sindacale Unitaria presente in questo Ente;

Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 14/07/2015	Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale F.to Dott. Simone Farris
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 14/07/2015	Il Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro F.to Dott. Raffaele Cossu

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO	
La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.	
Sinnai, 17/07/2015	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Efisio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:	
è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.	
Sinnai, 17/07/2015	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Efisio Farris

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.	
Sinnai, 17/07/2015	IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia